



Q 19-2012

Settore Prevenzione Igiene e Sicurezza sui luoghi
di Lavoro

Prot. n. AOOGR/124709/Q.100.080.40
da citare nella risposta

Data: 02/05/2012

Allegati:

Oggetto: Risposta a quesito **SU comunicazione fine lavori**

Comunicazione trasmessa solo via email

- A** **Direttori Dipartimenti Prevenzione
Aziende U.S.L. Toscana**
(via posta elettronica)
- A** **Componenti Articolazione
ex art.67 LR40/2005
Prevenzione, Igiene e Sicurezza
Luoghi di Lavoro**
(via posta elettronica)
- p.c.** **Direzione Regionale Lavoro Toscana**
Dr. Sergio Trinchella
drl-toscana@lavoro.gov.it

In merito alla richiesta di chiarimenti si forniscono le seguenti indicazioni, così come concordato anche con la Direzione Regionale del Lavoro della Toscana:

Quesito – Può essere considerato legittimo e liberatorio per il coordinatore in fase di esecuzione una "comunicazione di fine cantiere" alla ASL o un verbale in cui tutti i soggetti coinvolti nella sicurezza (committente, impresa, coordinatore) attestano la fine delle lavorazioni soggette a sicurezza?

Risposta

Si ritiene che la formalizzazione della fine dei lavori, conseguita con la verbalizzazione sottoscritta da CSE, committente o responsabile dei lavori, impresa/e affidataria/e, esecutrice e lavoratori autonomi, possa essere ritenuta "legittima e liberatoria."

Una comunicazione di fine lavori inviata alla ASL non è prevista dalla norma.

DD/ic

Il Responsabile del Settore
Prevenzione Igiene e Sicurezza sui Luoghi di Lavoro
Dott.ssa Daniela Volpi